



Presidenza e Segreteria Generale

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

Roma, 12 maggio 2011

Prot. n. 50 /11

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per il Trasporto
Stradale e l'Intermodalità
ex Div. 6
Via G. Caraci, 36
00157 Roma

Oggetto: chiarimenti sulla classificazione dell'attività di trasporto relativa alla pulizia manutentiva delle reti fognarie con riferimento alla legge 298/74.

Com'è noto, la pulizia manutentiva delle reti fognarie è stata oggetto di nuovo intervento normativo in materia ambientale.

Il D.lgs 3 dicembre 2010 n. 205, difatti, ha riscritto completamente il comma 5 dell'art.230 del D. lgs. 3 aprile 2006 n.152 come segue:

*“5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, **si considerano prodotti** dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema **Sistri ai sensi dell'articolo 188-ter**, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto **all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5**, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.”.*

Poiché la determinazione della natura del trasporto di rifiuti generati dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie è sempre stata materia controversa, si vuole cogliere



ASSTRI



ASSOMARE



l'occasione, posta dalla modifica della menzionata norma, per chiarire una volta per tutte il suo carattere di trasporto per conto di terzi e non in contro proprio.

A parere della scrivente Confederazione, i trasporti dei rifiuti generati da attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie **non possono essere considerati “trasporto di cose in conto proprio”** (ex art.31 Legge 298/1974) per i seguenti motivi:

- a) **non è verificata la condizione di cui all'art.31 Legge 298/1974 lettera b) così come specificata dall'art. 6 del D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783.** Infatti:
 - l'attività di trasporto non può essere considerata a priori complementare o accessoria a quella di pulizia, ma è un'attività essenziale allo spurgo;
 - i costi relativi agli automezzi sono sempre una rilevante componente del conto economico dell'impresa ;
 - la potenzialità in termini di portata dei medesimi autocarri utilizzati per attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie è quasi sempre sfruttata per trasportare numerosi altri rifiuti speciali prodotti da terzi. Nel caso più frequente gli stessi autocarri sono iscritti alla categoria 4 (e 5 – rifiuti speciali pericolosi) dell'Albo Gestori Ambientali poiché le caratteristiche costruttive delle cisterne (ADR) lo consentono;
- b) **non è verificata la condizione di cui all'art.31 Legge 298/1974 lettera c).** Infatti i rifiuti trasportati non appartengono al soggetto che ha eseguito la pulizia manutentiva il quale non è il produttore materiale del rifiuto, ma solo il detentore a titolo convenzionale. Inoltre il titolo giuridico per cui lo detiene è un contratto d'appalto (non vendita, comodato o locazione) che prevede l'impegno a trasportarlo e smaltirlo presso impianto di gestione autorizzato (senza trasformazione, riparazione, miglioria, deposito..);
- c) **il Legislatore**, nel riscrivere l'art.230 comma 5 del D.lgs 152/06, ha voluto fortemente rimarcare che, una volta ultimata la fase di produzione/raccolta del rifiuto (per la quale è stata introdotta una specifica regola fino al deposito temporaneo presso la sede) l'attività configura un trasporto di cose di terzi a tutti gli effetti. Infatti è previsto che:
 - *I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema **Sistri ai sensi dell'articolo 188-ter**, comma 1, lettera f).* Che è il regime ordinario Sistri a cui devono sottostare tutti i trasportatori;
 - *Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto **all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.***”. Che è la Categoria 4 dell'Albo Gestori Ambientali alla quale si devono ordinariamente iscrivere tutti i soggetti che vogliono trasportare rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi.

Per analogia, si potrebbe ritenere che anche al trasporto di eventuali altre tipologie di rifiuti generati, sempre con l'ausilio di autospurgo, da attività di pulizia manutentiva di altri manufatti valgono le stesse considerazioni esposte per la pulizia manutentiva delle reti fognarie. Tipico esempio è la pulizia manutentiva dei serbatoi (fuori terra o interrati).

Per le ragioni sopra esposte, Confraspporto ritiene che tutti gli autocarri destinati al trasporto di rifiuti ed attrezzature utilizzate per eseguire attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie e manufatti analoghi debbano necessariamente essere immatricolati ad uso di terzi ed in disponibilità di imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

Si chiede quindi a codesto rispettabile Ufficio, ove ritiene condivisibili le argomentazioni della scrivente, di voler emanare uno specifico chiarimento.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Dr. Pasquale Russo